



COMUNE DI ASSEMINE
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PASSI CARRABILI

^^^^^^^^^^

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15.7.2016)



COMUNE di ASSEMINI

Provincia di Cagliari

Piazza Repubblica - 09032 - ASSEMINI

www.comune.assemini.ca.it

Tel. 070/949.1- Telefax 070/940.977

AREA TECNICA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA – PUBBLICA – VIGILANZA EDILIZIA CONDONO

BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PASSI CARRABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE
DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA – PUBBLICA
Geom. Carlo Barletta

INDICE

Descrizione

- Art. 1** **Contenuto del Regolamento**
- Art. 2** **Definizione di passo carrabile e requisiti**
- Art. 3** **Autorizzazione alla costruzione**
- Art. 4** **Uffici comunali competenti**
- Art. 5** **Istanza**
- Art. 6** **Istituzione del divieto di sosta**
- Art. 7** **Spese di sopralluogo**
- Art. 8** **Riconoscimento del passo carrabile**
- Art. 9** **Passo carrabile di accesso a più proprietà e responsabilità del richiedente**
- Art.10** **Subentro alla concessione**
- Art.11** **Disciplina generale delle preclusioni al rilascio di concessione per le diverse tipologie**
- Art.12** **Sanzioni e revoca**
- Art.13** **Entrata in vigore**

Descrizione

L'apertura di passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli tra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l'interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburanti.

Si considera passo carrabile anche l'accesso ad una strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione e il cartello valgono per tutti i frontisti all'interno della strada privata; il cartello va posto all'inizio della strada stessa.

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Si precisa che l'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'area relativa al passo carrabile come zona di sosta anche temporanea, o lo scarico merci; non lo consente neppure per i titolari stessi dell'autorizzazione, in quanto trattasi di divieto di sosta ai sensi dell'art. 158, c. 2a del Codice della Strada.

Art. 1: Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2: Definizione di passo carrabile e Requisiti

Per "passo carrabile" si intende: l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, (art. 3, c.1, punto 37 del C.d.S.)

Si definiscono accessi (art. 44 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.):

- a) Le immissioni di una strada privata su strada ad uso pubblico,
- b) Le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Il passo carrabile è un manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

La pratica di richiesta di autorizzazione all'installazione di cartello di "Passo Carrabile" può essere avviata solo dalla proprietà interessata (privata o azienda); da inquilino, dall'Amministratore se si tratta di un condominio o da chiunque sia a ciò legittimato.

Art. 3: Autorizzazione alla costruzione

1- Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statale, regionale o provinciale, correnti nell'interno di centro abitato (art. 26 c.3 Nuovo Codice della Strada così come modificato dall'art.15 del D. Lgs 10 settembre 1993 n. 36) o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

2 - I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

3 - I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

4 - L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). In particolare debbono essere ubicati ad una distanza di almeno ml 12,00 dalle intersezioni, e in ogni caso debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima.

5 - Per i passi carrabili esistenti alla data dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi (tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio), caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

6 - ai sensi dell'art. 158, comma f, la fermata e la sosta sono vietati sulla corrispondenza delle aree di intersezioni ed in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, pertanto le aperture realizzate prima dell'anno 1993, qualora in contrasto con l'art. 46 , comma 3 del Regolamento di Esecuzione del C.di S. e siano ubicati ad una distanza inferiore a mt 5 dall'intersezione, non possono ottenere l'autorizzazione alla concessione di passo carraio.

Art. 4: Uffici comunali competenti

1 - L'istanza di autorizzazione all'apposizione del cartello di Passo carraio, indirizzata al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Edilizia Privata Viabilità e Traffico, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, o inviata mediante posta certificata a : protocollo@pec.comune.assemini.ca.it.

2 – Il Servizio Pianificazione Viabilità e Traffico provvederà alla verifica del possesso di titolo abilitativo da parte del richiedente e ad effettuare il sopralluogo per la verifica:

- a. La conformità con il codice della strada;
- b. La larghezza dell'accesso carrabile (espressa in metri);
- c. Documentazione fotografica dell'accesso carrabile;

3 - Lo stesso servizio, dopo la verifica di cui al punto precedente, invierà all'ufficio Tributi le risultanze per il rilascio della relativa concessione.

4 - Qualora, a seguito della richiesta di apertura di un nuovo passo carrabile, dovesse essere necessaria la realizzazione di opportune lavorazioni da effettuarsi sulla proprietà privata, dovrà essere presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio al competente Servizio Tecnico Pianificazione Territoriale Edilizia Privata.

Nell'ipotesi che le lavorazioni (quali abbassamenti/innalzamenti di marciapiedi, inserimento di cordoli, scarifiche e nuove pavimentazioni, o quant'altro) siano da effettuarsi sulla proprietà pubblica , tali opere saranno a totale carico del richiedente e dovranno essere autorizzate mediante presentazione di istanza all'Area Tecnica Tecnologica.

Nell'ipotesi di Attività Produttiva la richiesta deve essere inoltrata al SUAP tramite la piattaforma Regionale.

Art. 5: Istanza

1 - l'istanza in bollo dovrà contenere:

- a. Generalità del richiedente, residenza
- b. Codice fiscale del richiedente
- c. Indirizzo del fabbricato di cui si richiede l'autorizzazione dell'apposizione del passo carraio
- d. Dimensioni del passo carrabile e distanze dalle intersezioni
- e. Dichiarare se intende usufruire di autorizzazione ad occupazione del suolo pubblico per dimensioni superiori all'apertura carrabile.

Art. 6: Istituzione di divieto di sosta

1 - Nel caso in cui una strada ha una larghezza limitata che non consenta l'accesso alla proprietà laterale o l'uscita dei veicoli, nell'impossibilità di arretrare l'eventuale cancello o allargamento dell'apertura, su richiesta potrà essere istituito il "Divieto di Sosta" con rimozione anche sul lato opposto all'area antistante l'accesso, mediante l'apposizione delle strisce giallo nero, sul cordolo del marciapiede, oppure sul cordolo stradale.

2 - Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il titolare sarà assoggettato al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, sia per i metri lineari dell'apertura, che per i metri quadrati lineari derivanti dall'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto all'accesso carrabile.

3 - Nel caso in cui sia necessario, a causa della conformazione della strada, istituire il divieto di sosta prima e dopo l'apertura carrabile per consentire l'agevole ed in sicurezza passaggio del veicolo, sarà possibile per un plus dell'apertura carrabile sino a 2 metri complessivi, da assegnare prima e/o dopo l'apertura, e sarà evidenziato sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta.

4 - la segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce di vernice di colore corrispondente alla categoria dello stallo di sosta, dello spessore di 12 cm, con forma ad "L", tracciata lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta. Nei casi trattasi di strada di dimensioni molto ridotte si procederà al tracciamento mediante linea zebra triangolare.

5 - Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3 il richiedente sarà assoggettato al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i metri lineari dell'apertura oltre a quelli superiori per un massimo di ml 2,00. Tale divieto avverrà mediante il tracciamento di linea bianca zebra rafforzato con il tracciamento di linea nera e gialla sul cordolo stradale, effettuato dal Servizio Tecnologico.

Art. 7: Spese di sopralluogo e istruttoria

1 - Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della strada, è istituito il diritto di istruttoria, eventuale sopralluogo per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.

2 - L'importo dei diritti di istruttoria e sopralluogo è pari a €. 15,00, come stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 2.04.2010. Tale importo può essere modificato con eventuale nuova deliberazione della Giunta Comunale.

3 – Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 8: Riconoscimento del passo carrabile

1 - Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

2 - Il segnale di passo deve essere installato, di norma sul lato destro del passo carrabile o, in alternativa, sul portone o cancello posto a delimitazione della proprietà privata ad un'altezza compresa tra 1,80 e 2,00 m.

3 - Sull'area di strada antistante il passo carrabile, munito del predetto segnale di divieto di sosta la sosta di veicoli. I veicoli lasciati in tale sosta vietata verrà applicata la sanzione per divieto di sosta, al proprietario del veicolo.

Art. 9: Passo carrabile di accesso a più proprietà e responsabilità del richiedente

1 - Il richiedente dell'autorizzazione di passo carrabile assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

2 - Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati. (ad esempio Amministratore di condominio)

Art. 10: Subentro alla Concessione

1 - Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, indicando gli estremi della precedente concessione. In caso di accoglimento, si autorizzerà il subentro nell'atto rilasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

2 - La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

Art. 11: Disciplina generale delle preclusioni al rilascio di concessione per le diverse tipologie

1 - per gli immobili aventi destinazione commerciale o artigianale possono essere rilasciate concessioni di “passo carrabile” limitatamente in corrispondenza degli accessi a garage, e/o parcheggi privati.

2 - non possono essere concessi passi carrai che siano finalizzati ad un uso improprio, in particolare ad impedire la sosta dei veicoli nelle aree prospicienti le vetrine, esposizioni e simili. *(art. 44, c. 1b “Il passo carrabile deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli”)*

Art. 12: Sanzioni e revoca

1 - Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nel titolo concessionario rilasciato, il responsabile del Servizio su proposta del Responsabile del Procedimento ne da comunicazione al titolare ed assegna i termini di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2 - In casi di mancata regolarizzazione entro il limite indicato, il responsabile del procedimento esprime il parere di revoca dell’autorizzazione e trasmette gli atti al Responsabile del Servizio con la richiesta dell’adozione del provvedimento di revoca.

3 - Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 22, 26, 27 e 158 c.2 del Codice della strada e dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione.

Art. 13: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della deliberazione con cui si approva.

Prima dell’entrata in vigore del Presente Disciplinare verrà effettuato un censimento dei passi carrabili esistenti, al fine di accertare quelli autorizzati e quelli esistenti.

Marca
da Bollo
€ 16,00

Spazio riservato
al protocollo

**Al Responsabile del Servizio Tributi -
Contenzioso**

**p. c. Al Responsabile del Servizio Corpo di Polizia
Locale**

Al Responsabile del Servizio Sue

Comune di Assemini

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APPOSIZIONE DEL
CARTELLO DI PASSO CARRABILE**

... sottoscritt... nat..... a
..... prov. (.....) il, residente in
..... Via, n°, codice
fiscale/P.IVA telefono n°.....
e-mail@..... in qualità di

CHIEDE

L'Autorizzazione all'apposizione del cartello di Passo Carrabile nel cancello d'ingresso
all'immobile sito in Assemini Via n°

(Barrare le casella interessate)

larghezza passo carrabile o accesso ml _____

maggiore spazio necessario ante accesso ml _____

maggiore spazio necessario post accesso ml _____

divieto di sosta intera carreggiata (fronte accesso), con misure stabilite dagli Uffici
Comunali per il pagamento dell'occupazione suolo pubblico)

A tal fine dichiara

Ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 – art. 47, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000:

A - che l'immobile oggetto di intervento è stato edificato:

in data e che da tale data non sono state apportate alcune modifiche o variazioni non debitamente autorizzate;

condonato ai sensi della L. n° 47/85 o L. n° 724/94 mediante rilascio della concessione in sanatoria n° del e che rispetto a detta C.E. non sono state apportate alcune modifiche o variazioni non debitamente autorizzate;

totalmente o parzialmente abusivo ma è stata presentata la documentazione al fine del condono edilizio ai sensi della L. n° 47/85 o L. n° 724/94 e non sono state apportate alcune modifiche o variazioni non debitamente autorizzate;

con concessione / licenza edilizia n° del e che da tale data non sono state apportate alcune modifiche o variazioni non debitamente autorizzate;

B – di aver effettuato il versamento della somma di €. 15,00 sul c.c.p. n° 16203093 intestato al Comune di Assemini – servizio tesoreria relativo ai diritti di istruttoria/sopralluogo di € 15.00. (come da allegata attestazione);

C - che tutte le dichiarazioni sopra riportate sono veritiere in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di aver sottoscritto la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 38 – comma 3° del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 ed allego pertanto copia fotostatica non autenticata del seguente documento di identità: C.I. n°rilasciata dal Comune di

Assemini, lì

In Fede

(Il Richiedente)

.....

* da allegare copia del documento di identità